

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base « Restituzione di finanziamenti » e « Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti » di pertinenza del centro di responsabilità « Imprese » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo investimenti — incentivi alle imprese » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Imprese » dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2004.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2004 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a soste-

gno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

**(A.C. 4490 — Sezione 6)**

**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 4.**

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

**(A.C. 4490 — Sezione 7)****ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 5.**

*(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2004, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base « Altri fondi di riserva » (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base « Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti »

(interventi) e « Funzionamento », di pertinenza del centro di responsabilità « Amministrazione penitenziaria », e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Giustizia minorile » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2004.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-  
L'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE****ART. 5.**

*Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 7.000.000;  
CS: — 7.000.000.

1.2.3.3. — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese in conto capitale — Investimenti — Fondo unico da ripartire-investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria:

CP: + 7.000.000;  
CS: + 7.000.000.

**Tab. 5. 1.** (ex 4490/II/Tab. 5. 1.) Finocchiaro, Siniscalchi, Bonito, Magnolfi, Carboni, Mancini.

*Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 6.000.000;  
CS: — 6.000.000.

4.1.1.0 — Amministrazione penitenziaria — Spese correnti — Funzionamento:

CP: + 6.000.000;  
CS: + 6.000.000.

**Tab. 5. 2.** (ex 4490/II/Tab. 5. 3.) Siniscalchi, Finocchiaro, Bonito, Magnolfi, Carboni, Lucidi, Grillini.

*Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 — Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 5.500.000;  
CS: — 5.500.000.

4.1.2.1 — Amministrazione penitenziaria — Spese correnti — Interventi — Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 5.500.000;  
CS: + 5.500.000.

**Tab. 5. 3.** (ex 4490/II/Tab. 5. 4.) Siniscalchi, Finocchiaro, Bonito, Magnolfi, Carboni, Lucidi, Grillini, Mancini.

*Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

4.1.2.1 — Amministrazione penitenziaria — Spese correnti — Interventi — Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 20.000.000;  
CS: + 20.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella n. 12, stato di previsione del Ministero della difesa, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

3.1.1.4. — Segretariato generale — Spese correnti — Funzionamento — Mezzi operativi e strumentali:

CP: — 10.000.000;  
CS: — 10.000.000.

3.1.1.5. — Segretariato generale — Spese correnti — Funzionamento — Ammodernamento e rinnovamento:

CP: — 10.000.000;  
CS: — 10.000.000.

**Tab. 5. 4.** (ex Tab. 5. 1.) Cento, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Realacci, Ruggeri, Pistone, Ruzzante, Valpiana.

**(A.C. 4490 — Sezione 8)**

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO**

**ART. 6.**

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2004, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari

esteri per l'anno finanziario 2004 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2004.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2004, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine d'ufficio, nonché alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi di trasporto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 — Funzionamento — e 9.1.2.2 — Paesi in via di sviluppo — dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

## PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 6.

*Alla tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

6.1.1.1 — Affari amministrativi, bilancio e patrimonio — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: — 10.000.000;

CS: — 10.000.000.

11.1.2.2 — Italiani all'estero e politiche migratorie — Spese correnti — Interventi — Collettività italiana all'estero:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

**Tab. 6. 2.** (ex 4490/III/Tab. 6. 2.) Spini, Cabras, Calzolaio, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Sereni, Melandri, Ranieri.

*Alla tabella n. 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

6.1.1.1 — Affari amministrativi, bilancio e patrimonio — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: — 500;

CS: — 500;

10.1.1.1. — Promozione e cooperazione culturale — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP + 500;

CS + 500.

**Tab. 6. 1.** (ex 4490/III/Tab. 6. 1.) Spini, Cabras, Calzolaio, Crucianelli, Folena, Fumagalli, Sereni, Melandri, Ranieri, Pistone.

**(A.C. 4490 – Sezione 9)****ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 7.**

*(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i Fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base « Fondi da ripartire per oneri di personale », « Fondi da ripartire per l'operatività scolastica » e « Scuole non statali », di pertinenza del centro di responsabilità « Servizio affari economico finanziari » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2004, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base « Ricerca scientifica » di pertinenza del centro di responsabilità « Programmazione, coordinamento

e affari economici » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

**(A.C. 4490 – Sezione 10)****ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO****ART. 8.**

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base « Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità « Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile » dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2004 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) e « Edilizia di servizio » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2004.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità « Pubblica sicurezza » per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento ».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2004, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in

termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2004, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

**(A.C. 4490 – Sezione 11)**

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
ED ANNESSA TABELLA N. 9 NEL TESTO  
DELLA COMMISSIONE**

**ART. 9.**

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

## TABELLA N. 9

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO*La tabella è interamente sostituita dalla seguente: (\*)*

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2004

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
1	Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro .....	540.075.000	850.688.169	871.687.539
1.1	<i>Spese correnti</i> .....	4.230.000	10.665.883	10.665.883
1.1.1.0	Funzionamento .....	4.230.000	10.665.883	10.665.883
1.1.5	Residui passivi perenti .....	0	0	0
1.2	<i>Spese in conto capitale</i> .....	535.845.000	840.022.286	861.021.656
1.2.3	Investimenti .....	535.845.000	840.022.286	861.021.656
1.2.3.1	Programmi di tutela ambientale - Investimenti difesa del suolo e tutela ambientale .....	358.996.000	78.975.772	99.914.210
1.2.3.2	Fondo unico da ripartire .....	176.760.000	760.975.772	760.975.772
1.2.3.3	Beni mobili .....	89.000	131.674	131.674
1.2.10	Oneri comuni .....	0	0	0
1.2.10.1	Residui passivi perenti .....	0	0	0
2	Protezione della natura .....	117.919.013	138.907.762	184.057.462
2.1	<i>Spese correnti</i> .....	63.296.463	138.088.576	145.226.576
2.1.1.0	Funzionamento .....	3.519.463	12.468.728	12.468.728
2.1.2	Interventi .....	59.777.000	125.619.848	132.757.848
2.1.2.1	Parchi nazionali e aree protette .....	25.000	30.780	30.780
2.1.2.2	Interventi diversi .....	258.000	3.356.970	3.356.970
2.1.2.3	Contributi ad enti ed altri organismi ...	13.160.000	61.672.008	68.810.000
2.1.2.4	Accordi ed organismi internazionali ....	2.741.000	4.835.327	4.835.327
2.1.2.5	Difesa del mare .....	43.593.000	55.724.771	55.724.771

(\*) Tabella risultante dall'approvazione di un emendamento della VIII Commissione interamente sostitutivo dello stato di previsione.

Segue: TABELLA 9

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
21.5	Oneri comuni .....	0	0	0
2.1.5.1	Residui passivi perenti .....	0	0	0
2.2	Spese in conto capitale .....	54.622.550	819.186	38.830.886
2.2.3	Investimenti .....	54.622.550	819.186	38.830.886
2.2.3.1	Parchi nazionali e aree protette .....	42.459.000	500.000	26.606.021
2.2.3.2	Tutela ambientale e salvaguardia della biodiversità .....	371.000	0	347.679
2.2.3.3	Difesa del mare .....	5.677.000	0	5.677.000
2.2.3.4	Mezzi navali e aerei .....	5.881.000	0	5.881.000
2.2.3.5	Beni mobili .....	234.550	319.186	319.186
2.2.10	Oneri comuni .....	0	0	0
2.2.10.1	Residui passivi perenti .....	0	0	0
3	Qualità della vita .....	224.681.035	50.946.998	208.971.898
3.1	Spese correnti .....	53.030.035	35.107.021	36.135.921
3.2.10	Funzionamento .....	2.699.314	9.858.161	10.873.161
3.1.2	Interventi .....	50.330.721	25.248.860	25.262.760
3.1.2.1	Contributi in conto interessi .....	50.320.900	25.231.272	25.245.172
3.1.2.2	Manutenzione opere pubbliche .....	9.821	17.588	17.588
3.1.5	Oneri comuni .....	0	0	0
3.1.5.1	Residui passivi perenti .....	0	0	0
3.2	Spese in conto capitale .....	171.651.000	15.839.977	172.835.977
3.2.3	Investimenti .....	171.651.000	15.839.977	172.835.977
3.2.3.1	Piani disinquinamento .....	128.690.000	0	126.790.000
3.2.3.2	Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo .....	16.425.000	0	16.425.000
3.2.3.3	Intese istituzionali di programma .....	6.280.000	0	6.280.000
3.2.3.4	Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie .....	16.030.000	15.575.991	18.899.991
3.2.3.5	Interventi per Venezia .....	4.177.000	0	4.177.000
3.2.3.6	Beni mobili .....	49.000	263.986	263.986
3.2.10	Oneri comuni .....	0	0	0
3.2.10.1	Residui passivi perenti .....	0	0	0
4	Ricerca ambientale e sviluppo .....	172.176.649	119.455.512	216.839.942
4.1	Spese correnti .....	9.446.059	92.470.935	93.152.610

Segue: TABELLA 9

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
4.1.1.0	Funzionamento .....	861.301	7.175.500	7.175.500
4.1.2	Interventi .....	8.584.758	85.295.435	85.977.110
4.1.2.1	Accordi ed organismi internazionali .....	8.268.758	85.295.435	85.677.110
4.1.2.2	Risanamento e valorizzazione del territorio .....	316.000	0	300.000
4.1.5	Oneri comuni .....	0	0	0
4.1.5.1	Residui passivi perenti .....	0	0	0
4.2	<i>Spese in conto capitale</i> .....	163.730.590	26.984.577	123.687.332
4.2.3	Investimenti .....	163.730.590	26.984.577	123.687.332
4.2.3.1	Piani disinquinamento .....	1.400.000	0	900.000
4.2.3.2	Ricerca ambientale .....	860.000	0	860.000
4.2.3.3	Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo .....	800.000	0	800.000
4.2.3.4	Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico .....	5.487.000	0	5.000.000
4.2.3.5	Accordi ed organismi internazionali .....	28.500.000	26.859.245	28.000.000
4.2.3.6	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale .....	126.492.590	0	88.002.000
4.2.3.7	Beni mobili .....	191.000	125.332	125.332
4.2.10	Oneri comuni .....	0	0	0
4.2.10.1	Residui passivi perenti .....	0	0	0
5	Salvaguardia ambientale .....	84.536.185	31.085.807	74.591.437
5.1	<i>Spese correnti</i> .....	13.512.907	30.328.514	32.697.759
5.1.1.0	Funzionamento .....	13.012.907	30.328.514	32.291.428
5.1.2	Interventi .....	500.000	0	406.331
5.1.2.1	Piani di disinquinamento .....	500.000	0	406.331
5.1.5	Oneri comuni .....	0	0	0
5.1.5.1	Residui passivi perenti .....	0	0	0
5.2	<i>Spese in conto capitale</i> .....	71.023.278	757.293	41.893.678
5.2.3	Investimenti .....	71.023.278	757.293	41.893.678
5.2.3.1	Piani disinquinamento .....	17.063.000	500.000	14.063.000
5.2.3.2	Prevenzione inquinamento atmosferico e acustico .....	42.628.671	0	21.573.385
5.2.3.3	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale .....	11.200.000	0	6.000.000

Segue: TABELLA 9

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
5.2.3.4	Beni mobili .....	131.607	257.293	257.293
5.2.10	Oneri comuni .....	0	0	0
5.2.10.1	Residui passivi perenti .....	0	0	0
6	Difesa del suolo .....	412.595.112	43.131.711	281.022.506
6.1	Spese correnti .....	4.161.440	16.467.750	16.978.055
6.1.1.0	Funzionamento .....	1.661.644	15.746.850	16.257.155
6.1.2	Interventi .....	2.499.796	720.900	720.900
6.1.2.1	Manutenzione opere idrauliche .....	2.499.796	720.900	720.900
6.1.5	Oneri comuni .....	0	0	0
6.1.5.1	Residui passivi perenti .....	0	0	0
6.2	Spese in conto capitale .....	408.433.672	26.663.961	264.044.451
6.2.3	Investimenti .....	407.194.171	26.663.961	262.804.950
6.2.3.1	Informatica di servizio .....	7.636	0	7.636
6.2.3.2	Difesa del suolo .....	194.031.000	25.972.488	97.799.488
6.2.3.3	Opere varie .....	34.872.000	0	30.500.000
6.2.3.4	Calamità naturali e danni bellici .....	118.671.500	0	96.880.500
6.2.3.5	Opere idrauliche e sistemazione del suolo .....	58.891.885	0	36.358.853
6.2.3.6	Intese istituzioni di programma .....	567.000	0	567.000
6.2.3.7	Beni mobili .....	153.150	691.473	691.473
6.2.1.0	Oneri Comuni .....	1.239.501	0	1.239.501
6.2.10.1	Residui passivi perenti .....	1.239.501	0	1.239.501
7	Servizi interni del Ministero .....	85.620.492	119.326.750	151.424.749
7.1	Spese correnti .....	17.806.492	87.938.353	87.945.352
7.1.1.0	Funzionamento .....	5.272.492	14.581.630	14.588.629
7.1.2	Interventi .....	12.534.000	68.031.000	68.031.000
7.1.2.1	Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici .....	11.413.000	63.161.000	63.161.000
7.1.2.2	Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente .....	1.121.000	4.870.000	4.870.000
7.2.5	Oneri Comuni .....	0	5.325.723	5.325.723
7.1.5.1	Fondi da ripartire per oneri di personale.	0	2.664.847	2.664.847
7.1.5.2	Residui passivi perenti .....	0	0	0
7.1.5.3	Fondo di riserva consumi intermedi .....	0	2.660.876	2.660.876

Segue: TABELLA 9

Unità previsionale di base	Denominazione	Residui	Competenza	Autorizzazione di cassa
7.1.6	Trattamento di quiescenza integrale .....	0	0	0
7.1.6.1	Indennità .....	0	0	0
7.2	<i>Spese in conto capitale</i> .....	67.814.000	31.388.397	63.479.397
7.2.3	Investimenti .....	67.814.000	31.388.397	63.479.397
7.2.3.1	Informatica di servizio .....	645.000	653.200	653.200
7.2.3.2	Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici .....	19.204.000	30.055.000	30.055.000
7.2.3.3	Risanamento e valorizzazione del territorio .....	47.013.000	0	32.091.000
7.2.3.4	Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale .....	879.000	492.200	492.200
7.2.3.5	Beni mobili .....	73.000	187.997	187.997
7.2.10	Oneri Comuni .....	0	0	0
7.2.10.1	Residui passivi perenti .....	0	0	0
	Totale .....	1.638.603.486	1.353.542.709	1.988.595.533

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.

**(A.C. 4490 – Sezione 12)**

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 10 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 10.**

*(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo

21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue: 217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere *a)* e *c)* dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 50 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2004, è fissato in 229 unità.

5. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili,

alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base « Mezzi operativi e strumentali » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto », dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo per Roma capitale » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Opere pubbliche ed edilizia » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Alla gestione finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, si può provvedere secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

## TABELLA N. 10

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI

## PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2004

Unità previsionale di base	Denominazione	Competenza	Autorizzazione di cassa
	3 Opere pubbliche ed edilizia		
	3.2 <i>Spese in conto capitale</i>		
	3.2.3 Investimenti		
	3.2.3.5 Edilizia abitativa .....	<b>83.150.009</b> (41.833.009)	<b>83.150.009</b> (41.833.009)

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.

**(A.C. 4490 – Sezione 13)**

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

## ART. 11.

*(Stato di previsione del Ministero delle  
comunicazioni e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

**(A.C. 4490 – Sezione 14)**

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

## ART. 12.

*(Stato di previsione del Ministero della  
difesa e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è fissato in termini di forza media, nell'anno 2004, come segue:

- a) Esercito n. 12.183;
- b) Marina n. 3.000;
- c) Aeronautica n. 2.267.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 519;
- 2) Marina n. 470;
- 3) Aeronautica n. 340;
- 4) Carabinieri n. 504;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 5;
- 2) Marina n. 210;
- 3) Aeronautica n. 132;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 74;
- 2) Aeronautica n. 10.

4. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno 2004, in n. 102 unità.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2004, in n. 1.418 unità.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2004, in n. 1.080 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2004, in n. 626 unità.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno 2004, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 9.340 unità.

9. Alle spese di cui alle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e « Ammodernamento e rinnovamento » (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

10. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di asse-

gnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

11. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Bilancio e affari finanziari » e nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Arma dei Carabinieri ».

**(A.C. 4490 – Sezione 15)**

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 13.

*(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2004, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2004 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » – capitolo 2827 – di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con

propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base « Interventi nel settore agricolo e forestale » di pertinenza del centro di responsabilità « Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base « Economia montana e forestale » di pertinenza del centro di responsabilità « Corpo forestale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

8. Per l'anno 2004, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità « Corpo forestale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

**(A.C. 4490 – Sezione 16)**

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 14.

*(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

**(A.C. 4490 – Sezione 17)**

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 15.

*(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2004, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base « Programma anti AIDS » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Prevenzione e comunicazione » dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.